



Volontari Abruzzesi Sangue MARSICA – FIDAS

23 DIC. 2019

FIDAS.

FEDERAZIONE ITALIANA ASSOCIAZIONI
DONATORI DI SANGUE

Via Don Minzoni, 42/A – 67051 Avezzano (AQ) – C.F. 90044670660 – Tel. 3457469538 – e-mail: vasmarsicafidas@virgilio.it

Il giorno 14 dicembre 2019 alle ore 16:00 presso la sede del VAS Marsica, si è svolta l'Assemblea ordinaria delle sezioni VAS di Avezzano, Ortucchio e Villavallelonga per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. Modifiche agli articoli dello statuto, a seguito della riforma del terzo settore, come disposto dal Centro Servizi Volontariato di L'Aquila.
2. Varie ed eventuali.

L'Assemblea è validamente costituita secondo le norme statutarie.

Sono presenti i soci: Ciucci Loreto, Contestabile Gianfranco, Astorino Filippo, Toracchio Luciano, Taborra Marcello, Pulsoni Bartolomeo, Di Loreto Silvio, D'Aulerio Edio, Petricola Rossana, Evangelista Danilo, Venturini Eleonora, Cianfarani Fabrizio, Pierleoni Giovanni Paolo, Venturini Luciano, Di Renzo Mario, D'Aulerio Michele, Contestabile Claudio, Gizzi Cesidio, Tantalò Leucio Antonio, Bianchi Medoro, Palozzi Domenico, Panecaldo Giulio, De Foglio Massimiliano, Ciucci Domenico.

In merito al primo punto dell'ordine del giorno il Presidente del VAS Marsica Fidas, Giulio Panecaldo, espone all'Assemblea l'integrazione e le modifiche apportate agli articoli dello Statuto, riguardante la Riforma del Terzo Settore.

In merito al secondo punto dell'ordine del giorno, non ci sono interventi da parte di alcuno dei presenti.

L'Assemblea approva all'unanimità

L'Assemblea viene sciolta alle ore 17:30

L'ORGANO DI AMMINISTRAZIONE

Alfredo Costantini
Ricci Alessio
Contestabile Claudio
Caraceni Roberto
Elio Di Lorenzo
Giulio Panecaldo

Eleonora Venturini
Silvio Di Loreto

Massimiliano De Foglio
Domenico Ciucci



STATUTO SOCIALE

VOLONTARI ABRUZZESI SANGUE MARSICA – FIDAS

V. A. S. MARSICA - FIDAS

DENOMINAZIONE – SEDE – SCOPO

ARTICOLO 1 – E' costituito, ai sensi del D. Lgs. del 3 luglio 2017 n. 117 e, per quanto non previsto, dalle norme del Codice Civile e relative disposizioni di attuazione, in quanto compatibili, l'Ente di Terzo Settore denominato "VOLONTARI ABRUZZESI SANGUE MARSICA – FIDAS, ODV – ETS".

L'Associazione, ove previsto, ricomprenderà nella denominazione anche l'acronimo ETS con l'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) allorquando istituito.

L'Associazione ha sede in Avezzano (AQ) in Via Don Minzoni 42/A.

La durata dell'Associazione è illimitata e la stessa potrà essere sciolta con delibera dell'Assemblea Straordinaria degli associati.

Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, se avviene all'interno dello stesso Comune e deve essere comunicata entro 30 giorni dal verificarsi dell'evento agli enti gestori di pubblici registri presso i quali l'organizzazione è iscritta.

ARTICOLO 2 – L'Associazione non ha fini di lucro. E' apolitica ed aconfessionale.

Nel conseguire i fini sociali non può mai annientare la personalità dei singoli soci, i quali peraltro, non dovranno e non potranno mai, con le manifestazioni della loro personalità minare la funzionalità del sodalizio. L'Associazione aderisce al programma nazionale per il raggiungimento dell'autosufficienza ematica come stabilito nella legge 4 maggio 1990 n° 107 e secondo le direttive e raccomandazioni dell'O.M.S., della CEE e del Consiglio d'Europa.

L'Associazione persegue, senza scopo di lucro, esclusivamente finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. Essa intende operare, in via esclusiva o principale, nei seguenti settori di attività previsti nell'art. 5 D. Lgs. del 3 luglio 2017 n. 117 (lettera B):

- interventi e prestazioni sanitarie.

L'Associazione si propone di propagandare la donazione del sangue e dei suoi componenti e nello specifico, per il raggiungimento degli obiettivi prefissati, intende svolgere, avvalendosi in modo prevalente delle prestazioni dei volontari associati, le seguenti attività:

- α) la promozione dell'informazione e della educazione alla salute ed al dono del sangue e suoi componenti;
- β) la diffusione e lo sviluppo della coscienza trasfusionale;
- χ) la donazione del sangue da parte dei Soci senza vincoli sulla destinazione;
- δ) l'adesione al programma nazionale per il raggiungimento dell'autosufficienza del sangue e suoi componenti.

In tale quadro l'Associazione svolge:

1. attività sociali, culturali, sportive e ricreative per la valorizzazione della figura e del gesto della donazione
2. collabora e sollecita l'intervento di Autorità, Istituzioni, altre Associazioni di donatori e di volontariato in genere, privati cittadini

3. contribuisce alla promozione ed alla diffusione di attività di informazione, studio, documentazione e ricerca sul tema del "Sangue"
4. si impegna a tutelare la salute ed i diritti del donatore e delle donatrici
5. si impegna a concorrere, valutandone l'esigenza e su richiesta motivata da parte del Dipartimento di Medicina Trasfusionale di L'Aquila, all'ottimizzazione dell'organizzazione dei servizi, delle strutture, delle attrezzature, della ricerca per l'assistenza al donatore mettendo a disposizione le risorse necessarie
6. cura l'organizzazione necessaria all'opportuno coordinamento per l'invio dei donatori volontari su indicazione e/o richiesta del servizio trasfusionale.

L'Associazione, inoltre, potrà esercitare, ai sensi e nei limiti previsti dall'art. 6 del DLGS 117/2017, attività diverse, strumentali e secondarie rispetto alle attività di interesse generale, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto Ministeriale. La loro individuazione sarà successivamente operata da parte dell'Organo di Amministrazione.

ARTICOLO 3 - La donazione è libera e gratuita. E' fatto assoluto divieto al donatore di sangue di richiedere compensi di qualsiasi natura al ricevente o all'Associazione e di richiedere notizie sulla sua destinazione.

SOCI E VOLONTARI

ARTICOLO 4 - L'Associazione si compone di un numero illimitato di soci, divisi nelle seguenti due categorie:

- a) Soci donatori;
- b) Soci onorari.

ARTICOLO 5 – L'età minima per aspirare alla qualifica di socio è fissata al 18° anno di età. L'ammissione a socio è accertata dall'esame di idoneità da parte dei sanitari preposti. La consegna della relativa tessera conferma l'avvenuta accettazione. Eventuali altre donazioni extra associative, potranno essere riconosciute solo se corredate di prova documentata.

L'ammissione all'Associazione è deliberata dall'Organo di Amministrazione, su richiesta dell'aspirante Socio. La deliberazione è comunicata all'associato e annotata sul libro degli associati. In caso di rigetto della domanda, questa deve essere motivata e comunicata entro 60 giorni all'interessato.

ARTICOLO 6 – Non è stabilito alcun impegno a restare socio. Pertanto chiunque può liberarsi dall'impegno morale derivante dal conferimento della tessera, previa restituzione di essa nelle mani dell'Organo di Amministrazione.

La qualifica di Socio non è temporanea e si perde per dimissioni volontarie, espulsione e decesso. Le dimissioni da Socio devono essere presentate per iscritto all'Organo di Amministrazione.

La perdita per qualsiasi caso, della qualità di Socio non dà diritto alla restituzione di quanto versato all'Associazione.

Il decesso del Socio non conferisce agli eredi, alcun diritto nell'ambito associativo.

ARTICOLO 7 – Ogni socio risponde delle proprie azioni e di quelle delle persone che porta nei locali dell'Associazione.

ARTICOLO 8 – I soci hanno diritto di:

- eleggere gli organi associativi e di essere eletti negli stessi;
- esaminare i libri sociali;
- essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
- frequentare i locali dell'Associazione;

- partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dalle Associazioni;
- concorrere all'elaborazione ed approvare il programma di attività;
- essere rimborsati delle spese effettivamente sostenute e documentate;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee;
- prendere visione dei bilanci.

ARTICOLO 9 – Gli associati hanno l'obbligo di osservare lo Statuto e gli eventuali regolamenti interni, di rispettare le decisioni degli organi dell'Associazione e di corrispondere le quote associative.

Tali quote non sono trasmissibili e né rivalutabili.

Il socio che non rispetti lo Statuto ed i regolamenti, disturbi e pregiudichi il buon andamento dell'Associazione, e in qualsiasi modo si renda indegno di appartenervi, oltre ad essere tenuto al risarcimento dei danni morali e materiali che il sodalizio avesse eventualmente a subire, sarà sottoposto a provvedimento disciplinare regolato dagli articoli 32 e seguenti del presente Statuto.

ARTICOLO 10 – Le attività di cui all'articolo 2 del presente Statuto sono svolte dall'Associazione prevalentemente tramite le prestazioni dei volontari associati in modo personale, spontaneo e gratuito. Le attività sono svolte prevalentemente a favore di terzi. I volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale, sono iscritti in un apposito registro che sarà tenuto presso la sede dell'Associazione dal personale di segreteria con il controllo dell'Organo di Amministrazione. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate dall'Associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfettario. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Associazione di cui il volontario è socio o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.

L'Associazione potrà assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura esclusivamente nei limiti necessari al proprio regolare funzionamento oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta. In ogni caso, il numero di lavoratori impiegati nell'attività non potrà essere superiore al 50% del numero dei volontari.

L'Associazione, inoltre, potrà svolgere attività diverse da quelle indicate a condizione che siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale.

ASSEMBLEE

ARTICOLO 11 - L'Assemblea dei Soci è l'organo sovrano dell'Associazione; è composta da tutti i Soci per i quali sussiste tale qualifica al momento della convocazione e può essere Ordinaria e Straordinaria.

Si considerano regolarmente iscritti e quindi titolati a partecipare alle riunioni assembleari tutti coloro che siano stati tesserati almeno 10 (dieci) giorni prima dell'Assemblea.

L'Assemblea ordinaria è convocata dal Presidente almeno una volta l'anno entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale per l'approvazione del bilancio e, comunque, ogni volta che l'Organo di Amministrazione lo ritenga opportuno, ovvero quando venga fatta richiesta da almeno un decimo dei Soci, purché in regola con i versamenti delle quote associative.

L'Assemblea è convocata in via straordinaria quando l'Organo di Amministrazione lo ritenga opportuno e quando ne sia fatta richiesta ad esso da almeno un quinto dei soci, con lettera motivata. In caso di convocazione straordinaria, ogni socio deve essere invitato a mezzo lettera al domicilio risultante dal libro dei soci almeno cinque giorni prima dell'adunanza; in tale lettera deve risultare l'ordine del giorno.

All'Assemblea spettano i seguenti compiti:

IN SEDE ORDINARIA:

- a) approvare il bilancio;
- b) nominare e revocare i componenti degli organi sociali;
- c) nominare e revocare, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- d) deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuovere azione di responsabilità nei loro confronti;
- e) delibera su eventuali ricorsi da parte dei soci espulsi;
- f) approvare l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- g) deliberare su ogni altro argomento di carattere ordinario e di interesse generale posto all'ordine del giorno.

IN SEDE STRAORDINARIA:

- a) deliberare sulla trasformazione, fusione, scioglimento dell'associazione ed eventuale devoluzione del patrimonio residuo;
- b) deliberare sulle proposte di modifica dello Statuto;
- c) deliberare su ogni altro argomento di carattere straordinario e di interesse generale posto all'ordine del giorno.

L'Assemblea ordinaria, presieduta dal Presidente dell'Organo di amministrazione il quale nomina fra i Soci un Segretario verbalizzante, è validamente costituita in prima convocazione per la presenza del 50% più uno dei Soci, in seconda convocazione qualunque sia il numero dei Soci presenti. L'Assemblea ordinaria delibera validamente, sia in prima che in seconda convocazione, con la maggioranza del 50% più uno dei presenti su tutte le questioni poste all'ordine del giorno. Tra la prima e seconda convocazione deve intercorrere almeno mezz'ora.

L'Assemblea Straordinaria è presieduta da un Presidente nominato dall'Assemblea stessa a maggioranza semplice il quale nomina tra i Soci un Segretario

verbalizzante. Per modificare lo Statuto l'Assemblea Straordinaria è validamente costituita con la presenza di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati e delibera con la maggioranza del 50% più uno dei presenti. Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio, occorre il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati.

I soci sono invitati all'adunanza mediante comunicazione scritta raccomandata A.R., mediante e-mail, mediante PEC o mediante validi mezzi informatici almeno otto giorni prima della data della riunione. L'avviso di convocazione deve contenere il giorno, l'ora e il luogo della prima e della seconda convocazione, nonché l'ordine del giorno.

Possono intervenire all'Assemblea (Ordinaria e Straordinaria), con diritto di voto, tutti i Soci maggiorenni; a ciascun Socio spetta un solo voto.

Le votazioni dell'Assemblea in prima convocazione sono valide se i soci intervenuti rappresentino la metà più uno degli iscritti. Si considerano regolarmente iscritti e quindi titolati a partecipare alle riunioni assembleari tutti coloro che siano stati tesserati almeno 10 (dieci) giorni prima dell'assemblea.

La seconda convocazione potrà avere luogo anche trenta minuti dopo la chiusura della prima.

- h) l'assemblea ordinaria delibera a maggioranza semplice dei votanti;
- c) l'assemblea straordinaria delibera le modifiche dello Statuto con il voto favorevole dei $\frac{2}{3}$ degli intervenuti.
- d) l'Assemblea straordinaria delibera altresì lo scioglimento dell'Associazione con il voto favorevole dei $\frac{3}{4}$ degli intervenuti.

Le votazioni avvengono per scrutinio segreto quando interessano persone o quando ne sia fatta esplicita richiesta da almeno $\frac{1}{5}$ dei votanti. Negli altri casi le votazioni avvengono per alzata di mano. Nell'Assemblea ordinaria il Consiglio Direttivo deve presentare il bilancio preventivo ed il bilancio consuntivo ed i Revisori dei Conti, la relativa relazione. L'esercizio sociale ha inizio con il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.

ARTICOLO 12 – In sede di adunanza, sia ordinaria che straordinaria, le operazioni di voto devono svolgersi sotto il controllo dei Probiviri o persone da essi demandate.

Tutte le delibere assembleari e i rendiconti, oltre ad essere debitamente trascritti nel libro dei verbali delle assemblee dei Soci sono pubblicizzati ai Soci con l'esposizione per dieci giorni dopo l'approvazione nella sede dell'Associazione.



ARTICOLO 13 – E' ammesso l'intervento per delega da conferirsi per iscritto esclusivamente ad altro Socio. Ciascun socio può farsi rappresentare nell'assemblea da un altro socio mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun socio può rappresentare sino ad un massimo di un socio (se l'associazione ha un numero di soci inferiore a cinquecento) oppure sino ad un massimo di due soci (se l'associazione ha un numero di soci non inferiore a cinquecento) e comunque nel rispetto di quanto stabilito dall'art. 24 comma 3 del D. Lgs. 117/2017 s.m.i.. Si applicano i commi quarto e quinto dell'articolo 2372 del codice civile, in quanto compatibili.

Le votazioni dell'Assemblea avverranno, su indicazione della stessa, per alzata di mano, per appello nominale o con voto segreto.

Le votazioni avvengono per scrutinio segreto quando interessano persone o quando ne sia fatta esplicita richiesta da almeno 1/5 dei votanti. Negli altri casi le votazioni avvengono per alzata di mano.

ORGANO DI AMMINISTRAZIONE

ARTICOLO 14 – L'Organo di Amministrazione, viene eletto dall'Assemblea ordinaria. E' composto da 9 (nove) membri, scelti esclusivamente tra i soci donatori ed i soci onorari, in una lista che si formerà in base a proposte per la candidatura; si applica l'art. 2382 c.c..

La proposta di candidatura, con firma autografa, deve essere indirizzata al Presidente ancora in carica e deve contenere l'affermazione, sotto la propria responsabilità, di non ricoprire cariche direttive in partiti politici come pure l'impegno a comunicare tempestivamente l'eventuale futura candidatura in liste politiche.

Dura in carica quattro anni. La carica è gratuita.

ARTICOLO 15 – Gli eletti all'Organo di Amministrazione, entro trenta giorni dalla notizia della loro nomina, devono chiederne l'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS), indicando per ciascuno di essi il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita, il domicilio e la cittadinanza, e precisando che il potere di rappresentanza dell'Associazione spetta in via esclusiva al Presidente dell'Organo di Amministrazione come meglio specificato al successivo art. 16".

L'Organo di Amministrazione, che ha tutti i poteri di amministrazione, di direzione e disciplinare dell'Associazione, nomina nella persona degli eletti il Presidente ed il Vice Presidente secondo la graduatoria in ordine decrescente risultante dalla votazione.

Il Presidente dell'Organo di Amministrazione sceglie successivamente il Segretario, il Vice Segretario ed il Cassiere Tesoriere a sua completa discrezione nell'ambito dell'Organo di Amministrazione.

Può essere nominato un Vice Cassiere Tesoriere.

ARTICOLO 16 – Il Presidente è il rappresentante legale dell'Associazione, sovrintende all'amministrazione, alla direzione ed al buon andamento della medesima. Può servirsi dell'opera gratuita di consulenti nominati tra i soci. Convoca l'assemblea dei soci e l'Organo di Amministrazione.

Il Presidente deve informare l'Organo di Amministrazione ed avere la sua approvazione in ogni questione inerente l'attività e la gestione sociale.

La firma sociale spetta al Presidente.

ARTICOLO 17 – Il Vice Presidente coadiuva nelle sue attribuzioni il Presidente ed in caso di sua assenza o impedimento, lo sostituisce.

ARTICOLO 18 – L'Organo di Amministrazione si riunisce su invito del Presidente ogni qualvolta se ne dimostri l'opportunità e, di regola, almeno una volta ogni due mesi, oppure quando ne facciano richiesta scritta tre membri dell'Organo stesso.

ARTICOLO 19 – Alle riunioni deve partecipare il Segretario.

Ogni membro dell'Organo di Amministrazione, nonché il Segretario, deve essere invitato alle riunioni con lettera raccomandata, mail pec, messaggio sms o WhatsApp almeno tre giorni prima e verrà ritenuto dimissionario qualora mancasse a tre riunioni senza giustificati motivi.

Solo in caso di urgenza l'Organo di Amministrazione può essere convocato nelle ventiquattro ore.

Le delibere dell'Organo di Amministrazione sono valide quando vi siano intervenuti almeno cinque membri. In caso di parità di voti quello del Presidente o, in sua assenza, del Vice Presidente, è determinante.

Nelle votazioni per appello nominale il Presidente vota per ultimo, nelle votazioni a scrutinio segreto, in caso di parità, il Presidente deve rendere palese il suo voto.

ARTICOLO 20 – I membri possono essere preposti dal Presidente alle varie mansioni relative all'amministrazione e ad ogni attività sociale.

L'Organo di Amministrazione sceglie tra i membri e, ove occorre, tra i soci, esperti per incarichi particolari.

ARTICOLO 21 – In caso di dimissioni del Presidente, del Vice Presidente o di entrambi, l'Organo di Amministrazione procede alle relative nomine secondo la graduatoria in ordine decrescente risultante dalla votazione che li ha eletti.

Ogni dimissionario è tenuto a fare regolare ed immediata trasmissione di quanto riguarda le sue speciali attribuzioni all'Organo di Amministrazione.

In caso di dimissioni della maggioranza dei membri, i non dimissionari, devono provvedere ad indire nuove elezioni entro un mese dalle stesse.

In tal caso, come pure nel caso che l'Organo di Amministrazione non potesse essere insediato, la temporanea direzione dell'Associazione è affidata ai Probiviri che, entro due mesi, devono indire l'Assemblea generale straordinaria per procedere a nuove elezioni.

COLLEGIO DEI PROBIVIRI

ARTICOLO 22 – Il Collegio dei Probiviri viene eletto dall'Assemblea. E' composto da cinque (5) membri scelti tra i soci donatori ed i soci onorari che abbiano compiuto il 25° anno di età.

Essi durano in carica quattro anni. La carica è gratuita.

ARTICOLO 23 – I Probiviri devono vigilare sull'osservanza esatta e puntuale dello statuto sociale, da parte di tutti i soci.

ORGANO DI CONTROLLO



ARTICOLO 24 – La nomina di un organo di controllo, anche monocratico, è obbligatoria quando siano superati per due esercizi consecutivi due dei seguenti limiti: a) totale dell'attivo dello stato patrimoniale: 110.000,00 euro; b) ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate: 220.000,00 euro; c) dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 5 unità. Il predetto obbligo cessa se, per due esercizi consecutivi, i predetti limiti non vengono superati. Ai componenti dell'organo di controllo si applica l'articolo 2399 del codice civile. I componenti dell'organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del codice civile. Nel caso di organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti. L'organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui all'articolo 31, comma 1 del D. Lgs. n.117/2017, la revisione legale dei conti. In tal caso l'organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro. L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del D. Lgs. n.117/2017. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'organo di controllo. I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ARTICOLO 25 – Se non provvede per il tramite dell'organo di controllo di cui all'art. 24, l'associazione deve nominare un revisore legale dei conti o una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro quando superi per due esercizi consecutivi due dei seguenti limiti: a) totale dell'attivo dello stato patrimoniale: 1.100.000,00 euro; b) ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate: 2.200.000,00 euro; c) dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 12 unità.

L'obbligo di cui al comma 1 cessa se, per due esercizi consecutivi, i predetti limiti non vengono superati.

SEGRETARIO

ARTICOLO 26 – Il Segretario viene nominato dal Presidente dell'Organo di Amministrazione all'atto del suo insediamento.

Il Segretario redige i verbali delle sedute; provvede all'organizzazione tecnica di ogni manifestazione e riunione sociale e, in generale, cura tutti i servizi logistici dell'attività sociale e coadiuva il Presidente nella corrispondenza ed in ogni altra incombenza di carattere burocratico.

ARTICOLO 27 – Il Vice Segretario viene nominato dal Presidente dell'Organo di Amministrazione all'atto del suo insediamento. Coadiuva con il Segretario e lo sostituisce in caso di impedimento.

Può accedere a questa carica qualunque consigliere per il periodo di quattro anni.

CASSIERE TESORIERE

ARTICOLO 28 – Il Cassiere Tesoriere viene nominato dal Presidente dell'Organo di Amministrazione all'atto del suo insediamento nell'ambito dei componenti l'Organo stesso.

Può essere eletto Cassiere Tesoriere uno dei membri dell'Organo di Amministrazione che abbia compiuto il 18°anno di età. Resta in carica quattro anni.

Il Cassiere Tesoriere cura la buona tenuta dell'amministrazione e dei registri contabili dell'Associazione, può fare pagamenti solo su autorizzazione del Presidente o del Vice Presidente all'uopo delegato e cura la conservazione del patrimonio mobiliare ed immobiliare dell'Associazione.

ARTICOLO 29 – Il Vice Cassiere Tesoriere viene eletto dall'Organo di Amministrazione su proposta del Cassiere Tesoriere. Coadiuvato il Cassiere Tesoriere nelle sue mansioni e lo sostituisce in caso di impedimento.

Può accedere a questa carica uno dei nove consiglieri.

Resta in carica quattro anni.

ARTICOLO 30 – In caso di dimissioni del Segretario subentra il Vice Segretario. In caso di dimissioni di entrambi, l'Organo di Amministrazione delega provvisoriamente ad un altro membro tutte le incombenze dell'ufficio di segreteria. Procedura analoga è osservata nel caso in cui le dimissioni riguardino l'ufficio di tesoreria sino a nuove elezioni.

ARTICOLO 31 – I membri dell'Organo di Amministrazione e i Probiviri rispondono, in caso di dolo e colpa grave, all'autorità competente.

PROCEDIMENTO DISCIPLINARE

ARTICOLO 32 - Il procedimento disciplinare viene aperto dall'Organo di Amministrazione su ricorso di almeno tre soci.

Copia del ricorso verrà immediatamente notificato al socio interessato con lettera raccomandata A/R., mail pec o WhatsApp.

ARTICOLO 33 - L'Organo di Amministrazione qualora lo ritenga opportuno può provvisoriamente sospendere il sottoposto a procedimento disciplinare dandone comunicazione all'interessato mediante lettera raccomandata A/R mail pec, messaggio sms o WhatsApp ed ai soci mediante avviso affisso nell'albo sociale.

ARTICOLO 34 - Il sottoposto a procedimento disciplinare può difendersi mediante memoria scritta depositata presso la segreteria entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione del ricorso.

ARTICOLO 35 - L'Organo di Amministrazione, previa istruzione, giudica con provvedimento motivato, entro sessanta giorni da quello in cui l'interessato ha avuto notizia del ricorso.

Il provvedimento viene notificato all'interessato.

ARTICOLO 36 - Contro di esso l'interessato o dieci soci possono proporre reclamo al Collegio dei Probiviri per motivi di legittimità e merito, nel termine di dieci giorni a decorrere da quello in cui hanno avuto legale conoscenza.

ARTICOLO 37 - Il Collegio dei Probiviri decide nel termine di un mese dalla proposizione del reclamo. Avverso la decisione del Collegio dei Probiviri, possono proporre gravame i due quinti dei soci. L'Assemblea straordinaria, convocata nel termine di sette giorni dal Presidente, decide inappellabilmente a scrutinio segreto.

ARTICOLO 38 - Il procedimento disciplinare contro i membri dell'Organo di Amministrazione viene aperto su ricorso di almeno un quinto dei soci dal Collegio dei Probiviri. Contro la decisione del Collegio, l'interessato può proporre reclamo all'Assemblea generale convocata da uno dei Probiviri, in seduta straordinaria per decidere inappellabilmente a scrutinio segreto.

ARTICOLO 39 - Il procedimento disciplinare contro i membri del Collegio dei Probiviri viene aperto, su ricorso di almeno due quinti dei soci, dall'Organo di Amministrazione che provvede all'istruzione ed alla convocazione dell'Assemblea straordinaria che decide inappellabilmente a scrutinio segreto.

ARTICOLO 40 - Il procedimento disciplinare si chiuderà con provvedimento che sarà:

- d) Proscioglimento;
- e) Ammonimento;
- f) Censura;
- g) Sospensione;
- h) Espulsione (solo per gravi motivi).

ARTICOLO 41 - La sospensione comporta che il socio, pur essendo tenuto all'osservanza dell'impegno morale derivategli dall'essere ancora tale, non avrà ingresso nei locali dell'Associazione, né potrà prendere parte a qualsiasi manifestazione e riunione sociale per l'intero periodo della sospensione.

ARTICOLO 42 - Il proscioglimento per manifesta infondatezza e falsità dei fatti denunciati comporta, di diritto, la sospensione e l'espulsione a carico dei delatori. A ciò provvede lo stesso organo giudicante.

PATRIMONIO E BILANCIO

ARTICOLO 43 – Le risorse economiche dell'organizzazione sono costituite da:

- a) quote associative;
- b) contributi pubblici e privati;
- c) donazioni e lasciti testamentari;
- d) rendite patrimoniali;
- e) attività di raccolta fondi;
- f) rimborsi da convenzioni;
- g) ogni altra entrata ammessa ai sensi dell'art. 6 del D. Lgs. 117/2017.

ARTICOLO 44 – I documenti di bilancio dell'Organizzazione sono annuali e decorrono dal primo gennaio di ogni anno. Sono redatti ai sensi degli articoli 13 e 87 del D. Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione.

Il bilancio è predisposto dall'Organo di amministrazione e viene approvato dall'assemblea ordinaria entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo.

Indipendentemente dalla redazione del bilancio di esercizio, l'Associazione, a norma dell'art. 7 del D. Lgs. 117/2017 s.m.i., per ogni attività occasionale di raccolta pubblica di fondi eseguita in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione, redige entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio un apposito e separato rendiconto dal quale devono risultare, anche a mezzo di relazione illustrativa, in modo chiaro e trasparente le entrate e le spese relative a ciascuno di detta celebrazione, ricorrenza o campagna di sensibilizzazione, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico.

ARTICOLO 45 – Il patrimonio dell'associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità previste.

Ai fini di cui al comma 1, è vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, soci, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Ai sensi e per gli effetti del comma 2, si considerano in ogni caso distribuzione indiretta di utili: a) la corresponsione ad amministratori, sindaci e a chiunque rivesta cariche sociali di compensi individuali non proporzionati all'attività svolta, alle responsabilità assunte e alle specifiche competenze o comunque superiori a quelli previsti in enti che operano nei medesimi o analoghi settori e condizioni; b) la corresponsione a lavoratori subordinati o autonomi di retribuzioni o compensi superiori del quaranta per cento rispetto a quelli previsti, per le medesime qualifiche, dai contratti collettivi di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, salvo comprovate esigenze attinenti alla necessità di acquisire specifiche competenze ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale di cui all'articolo 5, comma 1, lettere b), g) o h) del D. Lgs. n.117/2017; c) l'acquisto di beni o servizi per corrispettivi che, senza valide ragioni economiche, siano superiori al loro valore normale; d) le cessioni di beni e le prestazioni di servizi, a condizioni più favorevoli di quelle di mercato, a soci, associati o partecipanti; ai fondatori, ai componenti gli organi amministrativi e di controllo, a coloro che a qualsiasi titolo operino per l'organizzazione o ne facciano parte, ai soggetti che effettuano erogazioni liberali a favore dell'organizzazione, ai loro parenti entro il terzo grado ed ai loro affini entro il secondo grado, nonché alle società da questi direttamente o indirettamente controllate o collegate, esclusivamente in ragione della loro qualità;

e) la corresponsione a soggetti diversi dalle banche e dagli intermediari finanziari autorizzati, di interessi passivi, in dipendenza di prestiti di ogni specie, superiori di quattro punti al tasso annuo di riferimento. Il predetto limite può essere aggiornato con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

ARTICOLO 46 – L'Associazione deve tenere i seguenti libri:

- 
- libro degli associati, tenuto a cura dell'Organo di Amministrazione;
 - registro dei volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale;
 - libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura dell'Organo di Amministrazione;
 - libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di Amministrazione, tenuto a cura dello stesso organo;
 - il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di controllo, tenuto a cura dello stesso organo;
 - il libro delle adunanze e delle deliberazioni degli eventuali altri organi associativi, tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono.

Gli associati hanno diritto di esaminare i suddetti libri associativi previa richiesta scritta da inoltrare all'Organo di Amministrazione.

ESTINZIONE E SCIoglimento

ARTICOLO 47 – Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea Straordinaria dei Soci su proposta dell'Organo di Amministrazione, la quale nominerà anche i liquidatori. Il patrimonio residuo sarà devoluto, previo parere

favorevole dell'Ufficio regionale del Registro Unico del Terzo Settore, da quando sarà operativo, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del terzo settore secondo le disposizioni statutarie o dell'Organo Sociale competente o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

ARTICOLO 48 – Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal *Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117* (Codice del terzo settore) e successive modifiche e, in quanto compatibile, dal Codice civile.

Letto, approvato e sottoscritto.

Avezzano, addì 14/12/2019

L'ORGANO DI AMMINISTRAZIONE

G. D'Amico
Quinto Orsini
Gianfranco Costantini
[Signature]
[Signature]
Giuseppe Ricci
Antonio Cincia
[Signature]

Giuseppe Venturini
[Signature]

Agenzia delle Entrate
Direzione Provinciale di L'Aquila
Ufficio Regionale di Avezzano
Registrazione 23 DIC. 2019
Serie S. N. 1230
Esatto C.
ADELTI ALLA REGISTRAZIONE

ASSISTENTE TRIBUTARIO
21 (Filippo Cipollone)

